

**Comune di
Farra di Soligo
Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 22.10.2018

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

ART. 12 - RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le forniture di acquisto di beni di consumo;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ed i lavori in amministrazione diretta;

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, tra i dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, compresi gli oneri per la sicurezza.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale, sentiti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e previa comunicazione del servizio finanziario dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo a base di gara di seguito indicate, con riferimento alle opere e lavori pubblici, nonché ai servizi e forniture:

a) per importo fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo stesso;

b) per importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo stesso;

c) per importo superiore ad € 1.000.001,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo stesso;

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

1. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati dal Responsabile titolare di posizione organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto per il singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di cui al comma 1, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui i due ruoli coincidano.

3. Il provvedimento del Responsabile titolare di posizione organizzativa competente che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifica svolta.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile titolare di posizione organizzativa di cui al comma 1, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento viene svolto dal Responsabile titolare di posizione organizzativa.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è effettuata dal competente Responsabile titolare di posizione organizzativa secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

incentivi per lavori e opere			
1	2	3	4
fasi del procedimento	quota	Attività specifica	
Attività di programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
Attività di verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	8%	attività di verifica dei progetti	5%
		validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	20%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati,	20%

		contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	
Fase dell'esecuzione	18%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	3%
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	15%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	44%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	44%
Totali	100		100

incentivi per servizi e forniture			
1	2	3	4
fasi del procedimento	quota	attività specifica	
Attività di programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	10%
Fase di affidamento	28%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	28%
Fase dell'esecuzione	18%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	3%
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	15%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	44%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	44%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 40% della corrispondente quota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

5. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come individuata con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del precedente art. 5 e successivamente accertata dallo stesso Responsabile con propria determinazione a conclusione del relativo procedimento.

6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il Responsabile titolare di posizione organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Segretario Comunale, su proposta del Responsabile titolare di posizione organizzativa, provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;

- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP): il 50% della quota con l'avvio dell'esecuzione e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non vengono ripartite e non costituiscono economie. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate nel fondo per le funzioni tecniche ed impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in

sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

5. Ai sensi dell'art.13, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art.7, non costituiscono economie, ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art.4, comma 3.

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di gara, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. Quando i suddetti termini o i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, che avrà la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dall'incaricato, fornisce al Segretario le motivazioni dei ritardi e dispone con proprio atto la riduzione dei compensi ai sensi del precedente art. 7.

4. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

5. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

6. La somma che residua non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse di cui all'art.4, comma 3.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 10 - INCENTIVI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante o centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente convenzionato è tenuto a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante o centrale di committenza, una somma in base alle percentuali stabilite dall'art. 6 del presente regolamento, per le prestazioni effettivamente svolte.

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

2. E' possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

ART. 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che lo approva.

2. Per tutte le attività avviate entro il 18 aprile 2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 23.11.2015.